



# STATUTO

## ***Unione Exallievi ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice - ALASSIO -***

**Approvato nell'Assemblea di Unione del 10 giugno 2006**

### **1. DEFINIZIONE**

- 1.1 L'Unione delle Exallievi e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice, di seguito denominata anche solo Unione, è un'associazione laicale senza scopo di lucro sia diretto che indiretto, promossa dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (o Salesiane di Don Bosco). Come tale è un gruppo della Famiglia Salesiana, nella quale il Rettor Maggiore – successore di Don Bosco – è padre e centro di unità.
- 1.2. Essa si pone nella società come naturale espressione laicale di un Istituto religioso educativo che opera nelle diverse realtà socio-culturali.
- 1.3 L'Associazione non aderisce ad alcun partito politico.
- 1.4 L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
- 1.5 L'Unione è un'entità autonoma che nasce e si riconosce come parte integrante della Federazione del territorio di competenza inserita nella struttura organizzativa della Confederazione Mondiale delle Exallievi/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con la quale condivide le stesse finalità e la stessa spiritualità.

### **2. MEMBRI**

- 2.1 L'Unione accoglie membri di tutte le religioni
- 2.2 Diventano membri effettivi dell'Unione coloro le/i quali
  - hanno assunto nella propria vita i valori salesiani;
  - chiedono liberamente di aderire all'Associazione
- 2.3 Ogni associata/o
  - accetta il presente Statuto e si impegna a rispettarlo;
  - versa annualmente la quota di adesione stabilita secondo gli orientamenti dell'Assemblea Ordinaria dell'Unione.
- 2.4 La quota associativa non è rivalutabile, ossia non può incrementare di valore né può generare redditi di sorta; è intrasmissibile, ossia non può essere ceduta, né rimborsata, né donata, né può essere oggetto di successione.
- 2.5 Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e può cessare solamente per recesso, esclusione o decadenza.  
Qualora l'associata/o rivelasse comportamenti lesivi della vita associativa, dopo che sarà stata tentata una riconciliazione, potrà essere allontanata/o in virtù del giudizio del Collegio dei Proviviri della Confederazione Mondiale delle Exallievi/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Il rapporto associativo decade nel caso di mancato pagamento della quota annuale entro un anno dal termine dell'anno sociale.

- 2.6 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo esercitabile secondo la struttura organizzativa dell'associazione.
- 2.7 L'Unione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei propri fini.

L'Unione può, inoltre, in caso di particolare necessità e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o alla qualificazione o specializzazione della sua attività, assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo in ottemperanza alle disposizioni delle leggi vigenti.

### **3. SEDE E STRUTTURA**

- 3.1 La sede legale è stabilita in Alassio, Corso Diaz 60, presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
- 3.2 L'Unione è formata dalle Exallieve ed Exallievi regolarmente iscritti ed opera ad Alassio e provincia di Savona.

L'Unione è parte integrante dell'organizzazione della Federazione Ligure delle Exallieve e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice e si pone come:

- naturale espressione dell'attività dell'Associazione;
- naturale strumento che accoglie le istanze delle associate/i.

- 3.3 L'Unione è gestionalmente autonoma, condivide con la Federazione le stesse finalità e la stessa spiritualità e ha la stessa struttura organizzativa.  
L'Unione rappresenta il più diretto contatto con le/i singole/i associate/i e le/i rappresenta presso la Federazione.  
L'Unione è direttamente vincolata alla Federazione territoriale di competenza.

- 3.4 L'Unione può perseguire le proprie finalità anche mediante la partecipazione ad altre associazioni o enti.

### **4. FINALITA'**

- 4.1 L'Associazione:
  - a) Partecipa alla missione educativa dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) negli ambienti in cui opera si inserisce con lo stile laicale salesiano che lo caratterizza;
  - b) si impegna per la promozione e l'educazione della donna, la difesa della vita e della famiglia;
  - c) sostiene la difesa dei diritti umani e della pace;
  - d) favorisce un costruttivo protagonismo giovanile attraverso la promozione di iniziative e attività a favore dei giovani, in particolare di quelli che vivono situazioni di disagio;
  - e) si pone come movimento di opinione nel dialogo con la realtà socio-culturale, valorizzando i processi della comunicazione sociale;
  - f) è aperta al dialogo interculturale e interreligioso e lo favorisce;
  - g) tiene aggiornata e cura la formazione continua delle/degli associati, secondo i valori dell'educazione ricevuta;
  - h) vive, promuove e sostiene la solidarietà tra i membri in fedeltà alle origini;

- i) è presente nel territorio e, nel rispetto delle proprie finalità, collabora con gli organismi civili ed ecclesiali;
- j) cura i rapporti con le associazioni laicali, in particolare, con gli Exallievi/e di Don Bosco e con i Cooperatori Salesiani;
- k) è parte integrante della struttura organizzativa della Confederazione Mondiale.
- l) può partecipare liberamente a tutte quelle iniziative di solidarietà e volontariato che verranno ritenute prioritarie, attenendosi alle disposizioni delle leggi vigenti;
- m) promuove, favorisce e organizza attività culturali, incontri formativi, convegni, mostre, corsi professionalizzanti, doposcuola, anche in collaborazione con enti pubblici e privati rivolti in particolare alla donna, alla famiglia e ai giovani in difficoltà.
- n) promuove e favorisce attività ricreative (oratorio - centro giovanile, estate ragazzi), soggiorni, turismo per giovani specialmente in difficoltà.
- o) promuove e favorisce l'integrazione degli immigrati attraverso momenti ricreativi, culturali e corsi di insegnamento della lingua italiana;
- p) promuove e organizza attività teatrali, cineforum in particolare per la difesa dei diritti umani e della pace;
- q) promuove e favorisce laboratori e corsi di cucito, ricamo, maglia, bricolage, ecc. a favore dei poveri, dei paesi in via di sviluppo e degli oratori-centri giovanili;
- r) promuove e favorisce l'assistenza alla terza età, in particolare agli infermi, agli handicappati, agli emarginati, con centri infermieristici, visite a domicilio, corsi di primo soccorso;
- s) promuove e favorisce il volontariato e la solidarietà internazionale attraverso la promozione, l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento di progetti volti a sopperire alle esigenze primarie della salute, dell'istruzione, della formazione.

## 5. SPIRITUALITA'

- 5.1 La spiritualità dell'Exallieva/o delle FMA si fonda sul Sistema Preventivo di Don Bosco che si esprime nel trinomio ragione – religione – amorevolezza. Oggi si ripropone come un progetto di educazione integrale che risponde alle più autentiche aspirazioni della persona: *la ricerca della verità, il bisogno di Dio, l'apertura alla relazione.*
- 5.2 Si arricchisce inoltre degli elementi carismatici dello stile di vita e di azione di Maria Mazzarello che, con "genio femminile", ha condiviso con Don Bosco lo stesso progetto educativo, ispirato a Maria: "prendersi cura..."; vivere con semplicità e gioia il quotidiano; riempire ogni piccolo gesto dell'esperienza di Dio; inserirsi nel territorio testimoniando e promuovendo la cultura della vita e della solidarietà.

## 6. RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 6.1 Ogni associata/o esercita i propri diritti e adempie gli obblighi propri del rapporto associativo con la Federazione attraverso l'organo di rappresentanza intermedio costituito dall'Unione di appartenenza.  
Ogni singola/o associata/o potrà ricorrere al Collegio dei Proviviri della Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice per denunciare eventuali violazioni dei propri diritti causati dagli organi intermedi di rappresentanza.

## **7. ORGANI DELL'UNIONE**

7.1 Gli organi dell'Unione sono:

- Assemblea di Unione
- Consiglio di Unione
- Consulta di Unione
- Eventuale Collegio dei Revisori

## **8. L'ASSEMBLEA DI UNIONE**

8.1 L'Assemblea di Unione è composta dalle Associate e dagli Associati dell'Unione.

8.2 L'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno il cinquanta per cento delle Associate e degli Associati aventi diritto di voto.

E' ammessa la delega di partecipazione e di voto. L'Associata/o può dare delega ad un'altra Associata/o regolarmente iscritta/o.

Possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i membri degli organi dell'Unione ed eventuali uditori invitati dal Consiglio di Unione.

8.3 L'Assemblea è convocata ogni anno dalla/dal Presidente di Unione ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Unione o di un quinto dei membri dell'Assemblea di Unione.

E' presieduta dalla/dal Presidente di Unione in carica, o da membro del Consiglio da lei/lui delegato, che nomina una/un segretaria/o per redigere il verbale della riunione e una/un o più scrutatrici/ori.

Delibera su ogni argomento sottopostole oltre che su:

- a) l'approvazione del rendiconto, della relazione organizzativa ed amministrativa presentate dalla Presidente con allegata l'eventuale relazione dei Revisori;
- b) gli orientamenti programmatici per l'attuazione delle finalità proprie dell'Associazione;
- c) i criteri inerenti la quota associativa;
- d) lo Statuto dell'Unione o eventuali modifiche, sentito il parere di conformità del Consiglio della Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice;
- e) gli eventuali Regolamenti attuativi;
- f) l'elezione dei membri del Consiglio di Unione;
- g) sulla necessità di avere all'interno dell'Unione il Collegio dei Revisori e nell'eventualità, l'elezione dei membri del Collegio stesso;
- h) lo scioglimento dell'Unione

8.4 Ad ogni Associata/o regolarmente iscritta/o spetta un voto

Le deliberazioni sono valide se assunte con la metà più uno dei voti esprimibili in Assemblea.

## **9. CONSIGLIO DI UNIONE**

9.1 Il Consiglio di Unione è l'organismo di governo ordinario e straordinario.

E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, che durano in carica un triennio e non possono essere eletti per più di 4 mandati consecutivi.

9.2 La cessazione di una/un consigliera/e non comporta la cooptazione di altra/o consigliera/e ma la riduzione del numero dei membri del Consiglio.

- 9.3 Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza delle/i Consigliere/i, deve essere immediatamente convocata un'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio.
- 9.4 Il Consiglio si riunisce almeno cinque volte all'anno dietro convocazione della/del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.  
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.  
E' presieduto dalla/dal Presidente o da altro membro nominato dal Consiglio.
- 9.5 Il Consiglio svolge compiti di gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare:
- a) elegge al suo interno la/il Presidente dell'Unione, la/il Vicepresidente, la/il Tesoriera/e e la/o Segretaria/o;
  - b) attribuisce alle/ai consigliere/i compiti specifici nel rispetto delle loro competenze;
  - c) promuove, sostiene, organizza incontri di studio per l'attuazione degli orientamenti programmatici deliberati dall'Assemblea dell'Unione e di Federazione;
  - d) delibera la eventuale partecipazione ad altre associazioni o enti;
  - e) approva il rendiconto annuale consuntivo dell'amministrazione;
  - f) promuove attività marginali previste dalla legislazione vigente a scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro;
  - g) attua gli orientamenti espressi dall'Assemblea di Unione sulla quota associativa;
  - h) predisporre il regolamento elettorale;
  - i) assume, in caso di necessità, personale dipendente e/o si avvale di prestazioni autonome.
  - j) può promuovere un organo di formazione e di informazione.
  - k) Propone i nominativi per la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio di Federazione, e del Collegio dei Revisori dei Conti
- 9.6 La/il Presidente è la/il legale rappresentante dell'Associazione a livello di Unione.  
Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio potrà delegare, anche a terzi non Consigliere/i, la rappresentanza dell'Unione.
- 9.7 Qualora un membro del Consiglio non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, il Consiglio potrà deliberarne la decadenza dalla carica, dopo aver considerato le motivazioni delle assenze.
- 9.8 Ai membri del Consiglio non spetta alcuna remunerazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del servizio nei limiti stabiliti dal Consiglio.
- 9.9 Le/i candidate/i alla nomina di Consigliera/e di Unione devono essere presentate dalle Associate e dagli Associati regolarmente iscritti.
- 9.10 Al termine del mandato la/il Presidente di Unione diventa Presidente onorario. Su invito, può partecipare alle Assemblee e ai Consigli dell'Unione, senza diritto di voto.

## **10. INCARICHI NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

- 10.1 **Presidente:** è la/il legittima/o rappresentante dell'Associazione a livello locale presso la Comunità Educante delle FMA, la Famiglia Salesiana, gli organismi ecclesiali e civili del territorio.

- 10.2 Nell'ambito dell'Unione promuove la continuità e l'unità, coordinando le iniziative e stimolando la capacità propositiva degli associati per l'attuazione delle finalità proprie dell'Unione. In particolare:
- trasmette gli orientamenti e le direttive del Consiglio di Federazione;
  - convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Unione;
  - presenta all'Assemblea ordinaria la relazione amministrativa dell'Unione;
  - valorizza le competenze e sostiene la disponibilità dei membri del Consiglio perché ciascuno dia il meglio di se stesso nel servizio di animazione;
- 10.3 **Vicepresidente:** è la prima collaboratrice/ore della/del Presidente nell'impegno di promuovere la vita associative a la/lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di assenza o necessità. Assolve i seguenti compiti:
- stabilisce rapporti d'intesa e di collaborazione tra i membri del Consiglio;
  - promuove e segue la formazione delle/dei associate/i in accordo con la Presidente e il Consiglio e in collaborazione con la Delegata di Unione.
  - in caso di cessazione dalla carica della/del Presidente, la/il Vicepresidente la/lo sostituisce temporaneamente sino alla scadenza del mandato.
- 10.4 **Segretaria/o:** è la/il responsabile delle pratiche d'ufficio della segreteria. Ossia:
- si tiene in contatto con le segretaria di Federazione per eventuali consultazioni e orientamenti;
  - redige gli atti e le deliberazioni degli organismi e i documenti ufficiali della Unione.
  - cura la corrispondenza.
  - tiene aggiornato l'archivio ed ha cura della documentazione storica dell'Unione.
  - Aggiorna il libro di Unione delle Associate e degli Associati.
- 10.5 **Tesoriera/e:** è corresponsabile con il Consiglio della gestione amministrativa dell'Unione. In particolare:
- amministra le entrate e le uscite, tenendo aggiornato il registro della contabilità e dell'inventario;
  - si tiene in contatto con la Tesoriera di Federazione per eventuali consultazioni e orientamenti;
  - è responsabile con la/il Presidente per la redazione del rendiconto economico finanziario della gestione;
  - elabora con la Presidente la relazione amministrativa da presentare all'Assemblea dell'Unione;
- 10.6 **Consigliere/i:** collaborano nel servizio di animazione della vita associativa dell'Unione. All'interno del Consiglio assumono compiti specifici in rapporto alla loro competenza e disponibilità, in particolare:
- curano le relazioni con i Gruppi della Famiglia Salesiana e le Istituzioni ecclesiastiche e civili;
  - riservano una particolare attenzione alle Exallieve/i giovani, ammalate/i, e sofferenti; alla realtà della famiglia, alla promozione della donna e vita, al mondo del lavoro della scuola e della comunicazione sociale;
  - promuovono, sostengono ed incoraggiano il volontariato sociale ed internazionale;

d) collaborano nella preparazione dei congressi o convegni indetti dalla/dal Presidente e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dal Consiglio stesso.

10.7 **Delegata:** ha il compito prioritario dell'accompagnamento formativo e spirituale delle Associate/i. In particolare:

- a) promuove la comunione fra i membri del Consiglio attraverso la formazione e la comunicazione;
- b) favorisce il collegamento e il dialogo tra Associazione e Istituto;
- c) sostiene la corresponsabilità e lo spirito di iniziativa delle Consigliere/i
- d) condivide con il Consiglio e le Exallieve/i dell'Unione, lo studio e l'approfondimento dell'eredità educativa ricevuta e del carisma mornesino salesiano
- e) mantiene i contatti con la Delegata di Federazione

## **11. LIBRO DI UNIONE DELLE ASSOCIATE E DEGLI ASSOCIATI**

11.1 E' il registro ufficiale nel quale sono iscritti i membri effettivi dell'Unione.

11.2 Hanno diritto all'iscrizione, diventando membri effettivi dell'Unione, coloro che versano annualmente la quota di adesione.

## **12. CONSULTA DELL'UNIONE**

12.1 La Consulta dell'Unione è composta dalla Direttrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), superiora nel territorio di competenza, dalla Delegata dell'Unione e dai membri del Consiglio di Unione.

12.2 La Consulta dell'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione della/del Presidente del Consiglio di Unione, anche più spesso su richiesta della Direttrice o di almeno un terzo dei suoi membri.

12.3 I membri FMA della Consulta partecipano all'Assemblea dell'Unione e al Consiglio di Unione e possono intervenire, senza diritto di voto. Tali Organi, prima di procedere alle deliberazioni, devono sentire il parere dei membri FMA della Consulta.

12.4 Finalità della Consulta è tenere vivi nell'Unione e nella Comunità delle FMA i valori dell'Associazione. In particolare:

- a) favorire la valorizzazione della risorsa laicale curando rapporti di reciprocità tra l'Associazione e l'Istituto FMA nella autonomia e nella comunione.
- b) promuovere una continuità educativa come dilatazione coerente del Sistema Preventivo di don Bosco per aiutare i giovani Exallievi/e a diventare corresponsabili delle finalità proprie dell'Associazione;
- c) condividere riflessioni e iniziative su reciproco impegno a favore della dignità della donna, della vita e della famiglia;

12.5 La Delegata di Unione, nominata dalla Direttrice, rappresenta l'Istituto nel servizio di animazione. Svolge i seguenti compiti descritti all'art. 10.7.

## **13 COLLEGIO DEI REVISORI**

13.1 Il Collegio dei Revisori, se deliberato dall'Assemblea, è l'organo di controllo contabile, con particolare riferimento al perseguimento delle finalità dell'Unione, ed è eletto

dall'Assemblea di Unione. E' composto da tre membri, durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di quattro mandati consecutivi.

Il Collegio elegge al proprio interno la/il Presidente.

- 13.2 I Revisori, non associati, possono partecipare e intervenire, senza diritto di voto, all'Assemblea di Unione, al Consiglio di Unione. I Revisori associati possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto.
- 13.3 Nel caso in cui il Collegio rilevi delle irregolarità nella gestione deve darne immediatamente notizia al Consiglio di Unione.
- 13.4 Ogni associata/o può denunciare al Collegio gli atti della Unione che ritiene irregolari affinché esso ne tenga conto nello svolgimento del proprio incarico.
- 13.5 In caso di cessazione di un Revisore, il Collegio provvederà alla sua sostituzione per cooptazione.
- 13.6 La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione a tutti i livelli.
- 13.7 La nomina a membro del Collegio dei Revisori è subordinata ad una adeguata competenza ed esperienza nel campo amministrativo

#### **14. RENDICONTO**

- 14.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio.
- 14.2 Il rendiconto sarà corredato dalla relazione della Presidente e dalla relazione dei Revisori dei conti.
- 14.3 Alla fine di ogni mandato, il Consiglio redige un rendiconto relativo all'intero periodo di vigenza e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

#### **15. ADUNANZE**

- 15.1 Le Assemblee e i Consigli devono essere convocati con apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario della convocazione dariceversi almeno 5 giorni prima.

#### **16. ORGANO DI STAMPA**

- 16.1 L'Unione delle Exallieve e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice può avere un suo organo di collegamento, di formazione e di informazione.

#### **17. PATRIMONIO**

- 17.1 L'Unione dispone di un patrimonio costituito da:
  - a) le quote associative versate dalle associate/i
  - b) tutte le offerte, le donazioni, le provvidenze, i sussidi e simili;
  - c) gli eventuali fondi risultanti dalle eccedenze di bilancio ed i frutti conseguiti dall'impiego del patrimonio dell'Unione;
  - d) i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, compresi i diritti, acquistati dall'Unione con le proprie disponibilità o ad Essa donati.

17.2 E' preclusa ogni possibilità di distribuzione, anche indiretta, degli avanzi di gestione nonché dei fondi, delle riserve di patrimonio o del capitale dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Unione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connessa.

17.3 Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea di Unione.

17.3 In caso di scioglimento dell'Unione, l'intero suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente analoghe o identiche finalità.

## **18. SEGNI DISTINTIVI**

18.1 Il distintivo è segno di appartenenza all'Associazione ed è uguale per tutti gli Associate/i della Confederazione Mondiale. Viene consegnato ad ogni Associata/o. L'originale è depositato presso la Segreteria Confederale.

18.2 Ad ogni Associata/o regolarmente iscritto viene consegnata la Card associativa personalizzata di riconoscimento. L'originale è depositato presso la Segreteria Confederale.

## **19. DISPOSIZIONI GENERALI**

19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.